



**COLDIRETTI**

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

AS/

Protocollo: 784/AT

c.a.

Dr. Emilio Gatto

Direttore generale per la promozione  
della qualità agroalimentare e dell'ippica

**MIPAAF**

Roma, 9 dicembre 2015

**Oggetto:** agricoltura biologica. Richiesta di chiarimento sull'applicazione dell'art. 65, reg. CE 889/2008 (visite ispettive degli organismi di controllo)

In occasione dell'ultima di riunione tenutasi presso Accredia del gruppo di lavoro per la modifica della norma RT16 *"Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive integrazioni e modifiche"*, è emersa un'interpretazione dell'art. 65 del reg. (CE) 889/2008, fornita dagli organismi di controllo, divergente da quella propria del Ministero delle Politiche Agricole, delle Regioni e della nostra Organizzazione.

Sebbene ai sensi del cit. art. 65, sia stabilito che "l'autorità o l'organismo di controllo effettua almeno una volta all'anno un'ispezione fisica presso tutti gli operatori", in base a quanto dichiarato dal coordinatore del gruppo di lavoro, risulta che tale visita ispettiva non debba essere effettuata sull'intera unità di produzione, ma sia sufficiente che essa avvenga solo su una parte di essa, in quanto a differenza di quanto prevedeva, l'allegato III, punto 5, del reg. CE 2092/91 per cui - l'organismo o l'autorità di controllo effettuano almeno una volta all'anno un controllo fisico completo di tutti gli operatori - la parola *completo* non compare più nel reg. CE 889/2009.

Si chiede, pertanto, se tale interpretazione sia convalidata da codesta Amministrazione in quanto, come risulta dalla lettera di Accredia in risposta ad una nostra richiesta di chiarimento (v. allegato), pare che nessuno nel Sottocomitato di accreditamento abbia mai sollevato alcuna contestazione sul fatto che il reg. CE 889/2008 imponga, diversamente, un controllo sull'intera unità di produzione aderente al metodo di produzione biologico.

Dal momento che tale questione interpretativa assume notevole importanza al fine di garantire un comportamento omogeneo degli Organismi di controllo sul territorio nazionale, in

DG PQAI

Prot. Ingresso del 17/12/2015

Numero: **0086440**

Classifica:



conformità a quanto previsto dalla legislazione comunitaria, resta necessaria una più precisa direttiva in merito alle modalità con cui siano effettuate le visite annuali presso gli operatori biologici.

Cordiali saluti

IL CAPO AREA  
Stefano Masini

